Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 107° — Numero 138

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Lunedì, 6 giugno 1966** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.320 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 6 maggio 1966, n. **333.**

Norme integrative della legge 5 luglio 1964, n. 607, concernente l'applicazione della parte prima dell'Accordo concluso a Bonn il 2 giugno 1961 tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania, per il regolamento di alcune questioni di carattere economico, patrimoniale e finanziario, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il secondo e terzo comma dell'articolo 4 della legge 5 luglio 1964, n. 607, sono sostituiti con i seguenti:

« Con i decreti di cui al precedente comma, su designazione delle Amministrazioni interessate, saranno nominati, oltre i rappresentanti effettivi, anche i loro supplenti e saranno indicati il presidente ed il vicepresidente della Commissione.

A segretario e segretario supplente della Commissione saranno nominati funzionari di grado non inferiore a consigliere di seconda classe, in servizio presso l'Amministrazione centrale del Tesoro ».

Art. 2.

L'articolo 5 della legge 5 luglio 1964, n. 607, è sostituito con il seguente:

« Per la validità delle deliberazioni della Commissione è richiesta la presenza di almeno otto membri votanti.

I membri supplenti possono votare solo in caso di impedimento o di assenza del rispettivo titolare.

Le deliberazioni della Commissione vengono adottate a maggioranza e a parità di voti prevale quello del presidente.

Con decreto del Ministro per il tesoro, su richiesta della Commissione e per particolari esigenze, potranno essere chiamati degli esperti a partecipare alle sedute, a titolo consultivo e senza diritto al voto.

La Commissione dispone, ove occorra, i necessari accertamenti ed è autorizzata a sentire gli interessati, i quali possono in ogni caso presentare memorie, documenti e chiedere l'assunzione di altri mezzi di prova.

Il Ministro per il tesoro stabilirà, con propri decreti, la misura degli emolumenti da corrispondere ai membri della Commissione ed ai segretari, in rapporto ai lavori effettuati ».

Art. 3.

Nella convenzione con la Banca nazionale del lavoro — prevista dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica del 14 aprile 1962, n. 1263 — saranno stabilite le modalità in base alle quali il detto Istituto dovrà curare la ricerca, il coordinamento ed il controllo di tutta la documentazione bancaria e finanziaria, italiana e tedesca, inerente ai crediti di cui all'articolo 3 della legge 5 luglio 1964, n. 607.

Art. 4.

Per il riconoscimento della legittimazione soggettiva degli aventi diritto all'indennizzo di cui all'articolo 1 della legge 5 luglio 1964, n. 607, oltre alla documentazione di cui all'articolo 6 della legge stessa, dovranno essere presentati i seguenti documenti:

a) per le persone fisiche e per le imprese individuali il certificato di possesso della cittadinanza italiana alle date dell'8 maggio 1945 e del 31 luglio 1964;

b) per le persone giuridiche, la copia dell'atto costitutivo del provvedimento con cui è stata riconosciuta la personalità giuridica;

c) per le società legalmente costituite, il certificato della cancelleria del competente Tribunale, contenente gli estremi di deposito dell'atto costitutivo e, ove esista, dello Statuto, nonchè delle successive, eventuali modificazioni in base all'iscrizione nel relativo registro;

d) per le società od associazioni di fatto, idonea documentazione dalla quale risulti che, in relazione alla sede od all'oggetto principale dell'attività od alla appartenenza del capitale o patrimonio, la società o l'associazione deve considerarsi italiana;

e) nei casi di successione, gli atti relativi alla medesima nonchè, se la successione si è aperta dopo l'8 maggio 1945, i certificati di cittadinanza del dante causa alla data predetta ed a quella della sua morte e dell'erede alla data della morte del dante causa ed a quella del 31 luglio 1964.

Art. 5.

Si considerano tempestivamente presentate le domande per ottenere l'indennizzo di cui all'articolo 1 della legge 5 luglio 1964, n. 607, che siano pervenute al Ministero del tesoro, ovvero alle Rappresentanze diplomatiche italiane, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 maggio 1966

SARAGAT

MORO — COLOMBO — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 11 maggio 1966, n. 334.

Modifica alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alle tabelle numeri 1 e 4, annesse alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

Tabella n. 1 — Quadro II — Ruolo dell'Arma dei carabinieri e Quadri III, IV, V, VI — Ruoli normali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio;

Alla colonna 3, in corrispondenza del grado di tenente colonnello, sono soppresse le parole: « superare il corso valutativo »;

Tabella n. 4 — Quadro I — Ruolo dell'Arma dei carabinieri e Quadro II — Ruoli normali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio;

Alla colonna 1, sono soppresse le parole: « corso valutativo. Essere compreso nel primo sesto della graduatoria finale ed aver riportato un punto di classifica non inferiore a 16/20 »;

Alla colonna 4 sono soppresse le parole: « 1/9 dell'organico del grado ».

Art. 2.

A decorrere dalle valutazioni per l'iscrizione nei quadri di avanzamento per l'anno 1967, nei riguardi dei tenenti colonnelli del ruolo dell'Arma dei carabinieri e dei ruoli normali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, non costituisce elemento valutabile ai sensi dell'articolo 26 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, il risultato del corso valutativo eventualmente frequentato.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 maggio 1966

SARAGAT

MORO — TREMELLONI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 20 maggio 1966, n. 335.

Indennità da corrispondere al personale delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria durante il periodo degli esami di ammissione, promozione e idoneità e ai componenti le Commissioni per gli esami di maturità nei licei classici, scientifici ed artistici, di abilitazione negli istituti magistrali e tecnici, nelle scuole magistrali, e di diploma nei conservatori di musica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il compenso giornaliero previsto dal primo comma dell'articolo 1 della legge 2 febbraio 1959, n. 30, per i componenti le commissioni degli esami di ammissione, di licenza, di idoneità o di promozione negli istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale e artistica è elevato da lire 400 a lire 700.

Art. 2.

Per i componenti le commissioni per gli esami di maturità dei licei classici, scientifici ed artistici, di abilitazione negli istituti magistrali e tecnici, nelle scuole magistrali e di diploma nei conservatori di musica, i quali non abbiano diritto alle indennità di missione, il compenso giornaliero previsto dall'art. 1, primo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 95, è elevato da lire 1600 a lire 3000; per i componenti ai quali spetta detta indennità, il compenso giornaliero è elevato da lire 800 a lire 1500.

La propina per ogni candidato esaminato è elevata da lire 40 a lire 80.

Art. 3.

I compensi giornalieri previsti dagli articoli 1, 2 e 4 della legge 30 gennaio 1962, n. 14, rispettivamente per il personale di segreteria e per il personale ausiliario degli istituti e delle scuole di istruzione secondaria, spettano anche ai dipendenti dei predetti istituti appartenenti ad altre carriere di personale non insegnante che siano presenti in servizio nel periodo degli esami e siano adibiti a lavori attinenti allo svolgimento degli esami stessi.

Tali compensi sono corrisposti per i soli giorni in cui i dipendenti interessati siano adibiti ai predetti lavori, e secondo le misure previste dai citati articoli 1, 2 e 4 per gli impiegati delle carriere corrispondenti.

Art. 4.

E' abrogato l'articolo 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1075, e sono soppresse le norme dell'articolo 81 del decreto luogotenenziale 5 maggio 1918, numero 1852, dell'articolo 74 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123. Le tasse di esame indicate negli stessi articoli sono versate all'Erario per l'intero importo.

Art. 5.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1966 in lire 2.500 milioni, si farà fronte con una corrispondente aliquota del maggiore gettito conseguente dal decreto-legge 14 dicembre 1965, n. 1334, convertito nella legge 9 febbraio 1966, n. 21.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 maggio 1966

SARAGAT

MORO — GUI — COLOMBO — PIERACCINI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 26 maggio 1966, n. 336.

Proroga degli incarichi di insegnamento.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Fermo restando il disposto degli articoli 6 e seguenti della legge 28 luglio 1961, n. 831, per il conferimento di nuovi incarichi di insegnamento, gli incarichi triennali con scadenza al 30 settembre 1966, compresi quelli già prorogati con legge 6 aprile 1965, n. 355, nonchè quelli conferiti a norma della legge 15 febbraio 1963, n. 354, sono prorogati anche per l'anno scolastico 1966-1967.

Dalla proroga di cui al comma precedente sono esclusi gli incarichi relativi all'insegnamento di applicazioni tecniche maschili e femminili nella scuola media.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 maggio 1966

SARAGAT

MORO — GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 aprile 1966, n. 337.

Soppressione del tronco ferroviario Velletri-Lariano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1575, convertito nella legge 24 marzo 1932, n. 386;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, ratificato con legge 2 dicembre 1952, n. 1848;

Visto il decreto presidenziale 11 marzo 1958, n. 416, con il quale fu disposta la soppressione dalla rete F.S. della linea Lariano-Colleferro;

Visto il decreto ministeriale 29 novembre 1963, numero 2706, con il quale è stata autorizzata la soppressione del servizio ferroviario sul raccordo Velletri-Lariano;

Ritenuta l'opportunità di procedere allo smantellamento del suddetto raccordo;

Sentito il parere del Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile;

Decreta:

E' soppresso il tronco ferroviario Velletri-Lariano.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 aprile 1966

SARAGAT

MORO — SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1966
Atti del Governo, registro n. 203, foglio n. 95. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 1966, n. 338.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2056, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 9. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Giurisprudenza è aggiunto quello di: « Sociologia del diritto ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1966

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1966
Atti del Governo, registro n. 203, foglio n. 96. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 1966, n 339.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 353 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della Scuola speciale di assistenza sociale e di ricerca per le scienze morali e sociali annessa alla Facoltà di lettere e filosofia.

Scuola speciale di assistenza sociale
e di ricerca per le scienze morali e sociali

Art. 354. — Presso l'Istituto di filosofia della Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Roma è istituita una « Scuola speciale di assistenza sociale e di ricerca

per le scienze morali e sociali » ai sensi dell'art. 20, terzo comma, lettera *a*), del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592.

La Scuola si propone:

a) di formare giovani professionalmente preparati per il servizio sociale e per l'educazione degli adulti;

b) di promuovere studi e indagini nel campo delle scienze morali e sociali.

Per la realizzazione di tali due scopi, la Scuola è rispettivamente articolata in un « Centro di educazione professionale per assistenti sociali » (C.E.P.A.S.) e in un « Centro di ricerca per le scienze morali e sociali ».

La Scuola conferisce il diploma di assistente sociale ed educatore degli adulti dopo un corso di studi triennale presso il C.E.P.A.S., o un attestato di idoneità ai compiti di ricercatore sociale dopo un periodo di studi, della durata specificata al successivo art. 364, nel quale l'allievo abbia lavorato presso il Centro ricerca, partecipando a studi e ricerche promossi dal Centro stesso.

Per l'ammissione al C.E.P.A.S. è richiesto un titolo di scuola media superiore, l'ammissione al Centro di ricerca è consentito ai laureati delle Facoltà di lettere e filosofia, giurisprudenza, economia e commercio e scienze politiche.

Art. 355. — I proventi della Scuola sono costituiti dalle tasse scolastiche, dagli eventuali contributi dello Stato, della Università, di Enti pubblici e di privati, dai lasciti, dalle donazioni e dai relativi redditi.

Tali proventi sono destinati a coprire:

a) la spesa per gli stipendi ed assegni al personale insegnante, assistente e di segreteria della scuola;

b) la quota spese per l'uso dei locali;

c) la concessione agli studenti meritevoli e di condizioni economiche non agiate, regolarmente iscritti alla Scuola, di borse, premi ed assegni di studio;

d) le altre spese competenti direttamente alla Scuola (biblioteca, pubblicazioni scientifiche, ecc.).

Art. 356. — La Scuola ha un proprio Comitato direttivo, costituito:

a) dai professori di ruolo dell'Istituto di filosofia;

b) da due rappresentanti di ciascuno degli enti, o privati, finanziatori della Scuola, da questi designati;

c) da altri professori o esperti del servizio e della ricerca sociale, designati dai professori di cui alla lettera *a*), in numero pari a quello dei componenti di cui alla lettera *b*);

d) dai direttori della Scuola, del C.E.P.A.S. e dal Centro di ricerca, nominati secondo l'art. 357, lettera *a*) e *b*).

Art. 357. — Il Comitato direttivo della Scuola:

a) designa il direttore della Scuola, la cui nomina avviene per decreto rettorale, sentito il Consiglio della Facoltà;

b) nomina, su designazione del direttore della Scuola, il direttore del C.E.P.A.S. e il direttore del Centro di ricerca;

c) delibera il bilancio interno della Scuola;

d) approva il regolamento della Scuola e le sue modificazioni, sentiti i Consigli dei professori del C.E. P.A.S. e del Centro di ricerca.

Art. 358. — Il C.E.P.A.S. e il Centro di ricerca hanno ciascuno un proprio Consiglio dei professori, composto dal rispettivo direttore, che lo presiede, e dai professori che vi insegnano. I Consigli deliberano sui piani di studio e su ogni altra questione di natura didattica e disciplinare, su convocazione del direttore.

Art. 359. — Gli incarichi di insegnamento sono conferiti dal direttore della Scuola a docenti anche di altre Facoltà e ad esperti della materia.

Art. 360. — Il corso di diploma del C.E.P.A.S. ha la durata di tre anni.

I singoli insegnamenti possono svolgersi lungo l'intero anno scolastico o in un solo semestre.

Il regolamento della Scuola fissa le date di inizio e di chiusura dei corsi annuali e semestrali.

E' ammesso il prolungamento del periodo di iscrizione, con collocazione dell'allievo fuori corso, purchè il prolungamento non superi la durata del corso stesso.

Art. 361. — In ciascuno dei tre anni accademici del corso di diploma del C.E.P.A.S., l'insegnamento ha insieme carattere teorico e pratico.

Le materie d'insegnamento e i corsi sono i seguenti:

1° *Anno*:

Metodologia del servizio sociale (semestrale);
Lavoro sociale individuale I (semestrale);
Lavoro sociale di gruppo I (annuale);
Ricerca sociale I: nozioni di statistica (semestrale);
Antropologia culturale (semestrale);
Corso interdisciplinare sullo sviluppo psicofisico dell'individuo (annuale);
Elementi di diritto privato (semestrale);
Elementi di diritto pubblico (semestrale);
Legislazione assistenziale (semestrale);
Legislazione sociale (semestrale);
Elementi di sociologia (semestrale);
Storia politico-sociale dell'Italia contemporanea (semestrale).

2° *Anno*:

Lavoro sociale di comunità I: pedagogia dell'educazione degli adulti (semestrale);
Lavoro sociale individuale II (annuale);
Lavoro sociale di gruppo II (annuale);
Ricerca sociale II (semestrale);
Diritto penale e legislaz. minorile (semestrale);
Igiene e medicina sociale (semestrale);
Politica economica I (semestrale);
Politica economica II: economia e politica agraria (semestrale);
Psicopatologia (annuale);
Elementi di neuropsichiatria (semestrale).

3° *Anno*:

Amministrazione dei servizi sociali (semestrale);
Lavoro sociale di comunità II (annuale);
Lavoro sociale individuale III (annuale);
Lavoro sociale di gruppo III (annuale);
Ricerca sociale III (annuale);
Problemi pedagogici del servizio sociale scolastico (semestrale);
Seminario sui problemi del lavoro (annuale);
Seminario di storia comparata dell'educazione degli adulti (annuale);
Seminario di metodologia e didattica dell'educazione degli adulti (annuale);

L'attività pratica consiste in:

a) esercitazioni pratiche che si svolgono nell'ambito dei singoli insegnamenti a scopo di illustrazione, applicazione ed integrazione della parte teorica;

b) visite ad uffici pubblici, aziende, istituti assistenziali e tirocini preprofessionali (1° anno);

c) tirocini professionali sotto la supervisione di assistenti sociali qualificati, presso enti di servizio sociale (2° e 3° anno).

Art. 362. — Gli esami si svolgono di norma in due sessioni, la prima dopo la chiusura annuale dei corsi e la seconda prima dell'inizio del nuovo anno; e possono essere predisposti per gruppi di materie.

Per il passaggio da un'anno all'altro gli allievi dovranno aver seguito i corsi indicati nel piano di studi stabilito dal Consiglio dei professori, superati gli esami relativi e compiuto con esito favorevole i tirocini prescritti.

Art. 363. — L'esame finale per il conseguimento del « Diploma di assistente sociale ed educatore degli adulti » consiste nella preparazione e nella discussione di una dissertazione scritta in cui il candidato dimostri la sua capacità di applicare le conoscenze acquisite alla soluzione di problemi concreti.

La discussione ha luogo davanti ad una Commissione nominata dal direttore, che la presiede, e formata da almeno cinque membri del Consiglio dei professori del C.E.P.A.S. e da un rappresentante del Comitato direttivo della Scuola.

Art. 364. — Il Centro di ricerca ha lo scopo di promuovere inchieste e studi nel dominio delle scienze morali e sociali su base interdisciplinare, sia mediante indagini nel campo operativo, sia mediante indagini puramente dottrinali.

Il Centro ha altresì lo scopo di promuovere gli studi e le ricerche predette con riguardo ai problemi che sorgono dall'incontro delle singole culture e strutture nazionali sul piano della Comunità europea.

Nell'ambito più strettamente didattico il corso di formazione dei ricercatori sociali del Centro di ricerca ha, di norma, la durata di due anni e comprende insegnamenti teorici, seminari e tirocini per l'addestramento alla ricerca. La sua durata può essere ridotta, a giudizio del Consiglio dei professori, a un anno, per quei laureati delle Facoltà previste dall'art. 354 ultimo comma, i quali, prima della laurea, abbiano partecipato all'attività del Centro a partire almeno dal 3° anno del loro corso di studi.

Art. 365. — Lo studente è tenuto a predisporre un piano di studi, che deve essere approvato dal Consiglio dei professori del centro di Ricerca, comprendente almeno due insegnamenti teorici e due seminari per ciascun anno.

Gli insegnamenti teorici, con relativi seminari, sono i seguenti:

Metodologia delle scienze morali e sociali;
Filosofia morale;
Storia contemporanea;
Elementi di sociologia;
Sociologia istituzionale;
Storia delle dottrine sociologiche;
Tecniche della ricerca sociale;
Istituzioni di scienza politica;
Scienza politica;
Storia delle dottrine politiche;
Elementi di economia;
Psicologia sociale;
Antropologia culturale;
Statistica e demografia.

Inoltre lo studente deve partecipare, durante ogni anno di corso, ad almeno una ricerca fra quelle condotte dal Centro.

Art. 366. — Le prove d'esame consistono in un colloquio, al termine di ciascun anno di corso, attinente sia agli insegnamenti teorici e ai seminari, sia alle ricerche compiute dall'allievo.

La Commissione esaminatrice è composta dai docenti dei corsi e dei seminari seguiti dal candidato.

Art. 367. — L'esame finale per il conseguimento dell'attestato di idoneità ai compiti di ricercatore sociale consiste nella discussione dei risultati di una ricerca individuale o di gruppo condotta dal candidato su tema previamente concordato col direttore del Centro ricerca a coronamento del piano individuale di studi.

La discussione ha luogo davanti ad una Commissione nominata dal direttore, che la presiede, e formata da almeno tre membri del Consiglio dei professori del Centro di ricerca e da un rappresentante del Comitato direttivo della Scuola.

Norma transitoria

Alla data dell'entrata in vigore dalle presenti disposizioni, gli studenti del preesistente C.E.P.A.S. di Roma possono richiedere l'abbreviazione degli studi, in base agli esami sostenuti ed essere ammessi, a giudizio del Consiglio dei professori, al secondo o al terzo anno del corso o alla discussione della tesi di diploma.

Gli ex-iscritti dello stesso C.E.P.A.S., che abbiano sostenuto l'esame finale di diploma presso di esso, potranno ottenere il corrispondente diploma della Scuola previa presentazione e discussione della dissertazione già elaborata, davanti alla Commissione di diploma di cui all'art. 363.

Dopo l'art. 601 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della Scuola speciale di servizio sociale, ad indirizzo sanitario psicologico annessa alla Facoltà di medicina e chirurgia.

Scuola speciale di servizio sociale ad indirizzo sanitario psicologico

Art. 602. — Presso l'Istituto di psicologia della Facoltà di medicina e chirurgia è istituita la « Scuola speciale di servizio sociale, ad indirizzo sanitario psicologico », ai sensi dell'art. 20 terzo comma, lettera a) del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

La Scuola si propone di preparare all'esercizio professionale del servizio sociale, mediante l'insegnamento teorico delle discipline di base e professionali, integrato da esercitazioni e tirocini professionali, come stabilito dall'art. 612. Come risulta dal medesimo art. 612 nella formazione teorica di base impartita dalla Scuola è dato particolare rilievo al campo delle discipline psicologico-psichiatriche e dell'igiene mentale, orientando, in tal modo, la preparazione degli allievi prevalentemente al trattamento dei casi individuali.

La Scuola conferisce il diploma di « Assistente sociale ».

Art. 603. — I docenti della Scuola sono scelti fra i professori universitari — di ruolo, fuori ruolo, incaricati e liberi docenti — e fra coloro che, per opere,

uffici o insegnamenti tenuti, siano di riconosciuta competenza ed esperienza nelle materie che formano oggetto dell'insegnamento.

L'assistenza alle esercitazioni e ai tirocini professionali è affidata ad esperti di Servizio sociale — i « monitori » — la cui attività è coordinata da un *direttore delle esercitazioni e dei tirocini professionali.*

I docenti, il direttore delle esercitazioni e dei tirocini professionali ed i monitori sono nominati dal rettore dell'Università su proposta del Consiglio della Scuola. Per la nomina dei docenti di quegli insegnamenti che rientrano nelle competenze della Facoltà di medicina e chirurgia, il Consiglio della Scuola chiederà preventivamente il parere di quest'ultima.

I docenti degli insegnamenti di cui al gruppo *B* dello art. 612, il direttore delle esercitazioni e dei tirocini professionali, ed i monitori debbono di norma possedere il titolo di « Assistente sociale ».

Art. 604. — Possono essere ammessi alla Scuola coloro che siano in possesso di un titolo di studi medi superiori valido per l'immatricolazione ai corsi universitari.

L'ammissione, per la quale potrà essere stabilito un numero limitato a giudizio del Consiglio della Scuola, è subordinata in ogni caso al superamento di prove di valutazione personale.

Art. 605. — La Scuola è diretta dal direttore dello Istituto di psicologia della Facoltà di medicina e chirurgia. Vice-direttore della Scuola è un professore di ruolo della Facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali, titolare di una disciplina che rientri nell'ordinamento degli studi della Scuola, e che su proposta del direttore di quest'ultima, sia designato dalla Facoltà medesima.

Art. 606. — Per i problemi riguardanti l'ordinamento degli studi, il direttore è assistito dal Consiglio della Scuola, composto: dal direttore stesso, che lo presiede, dal vice-direttore e da tutti i docenti, nonchè dal direttore delle esercitazioni e dei tirocini professionali, il quale svolge anche funzioni di segretario del Consiglio medesimo.

Per determinati problemi di carattere tecnico riguardanti la formazione professionale degli assistenti sociali, possono essere chiamati a partecipare alle adunanze del Consiglio della Scuola anche i monitori.

Art. 607. — Spetta al Consiglio della Scuola:

1) determinare l'ordine degli studi;

2) proporre al rettore la nomina dei docenti, del direttore delle esercitazioni pratiche e dei tirocini professionali, e dei monitori;

3) coordinare ed approvare i programmi dei singoli corsi teorici delle esercitazioni pratiche e dei tirocini professionali;

4) stabilire l'orario delle lezioni e delle esercitazioni pratiche e il diario e le modalità degli esami, sia di profitto che di diploma;

5) deliberare sulle domande di abbreviazione di corso, presentate dai diplomati e studenti che provengano da altre Scuole di Servizio sociale, e determinare gli ulteriori obblighi di frequenza e di esami;

6) determinare, ove lo ritenga necessario, il numero degli allievi che possono essere ammessi al primo anno, nonchè le modalità di ammissione;

7) proporre al rettore la nomina dei professori di ruolo della Università di Roma di cui al punto *c*) e dell'ultimo comma dell'art. 608;

Art. 608. — Per i problemi di carattere amministrativo, il direttore della Scuola è assistito da un apposito Comitato, composto:

a) dallo stesso direttore della Scuola, che lo presiede;

b) dal vice-direttore della Scuola, che presiede il Comitato in caso di assenza o impedimento del direttore;

c) da un altro professore di ruolo dell'Università di Roma, titolare di una disciplina che rientri nell'ordinamento degli studi della Scuola, ed eventualmente docente della Scuola stessa;

d) dal direttore delle esercitazioni e dei tirocini professionali, che assolve anche funzioni di segretario del Comitato;

e) da tre rappresentanti di ciascuno degli Enti o privati che concorrono alle spese di funzionamento della Scuola con contributi annui individuali non inferiori a quanto determinato a norma dell'art. 609.

Il numero dei professori di ruolo di cui al punto *c*) del presente articolo, è aumentato di tante unità quanti sono i membri, di cui al punto *e*) del medesimo articolo, eccedenti il numero di tre.

Art. 609. — Spetta al Comitato di cui all'articolo precedente:

1) proporre al rettore l'ammontare delle tasse, soprattasse e contributi generali e speciali dovuti dagli allievi;

2) determinare i compensi da corrispondere ai docenti, al direttore delle esercitazioni e dei tirocini professionali, ai monitori e a tutti coloro che prestano la loro opera nella Scuola, salvo che i compensi stessi non siano fissati da disposizioni legislative;

3) autorizzare ogni altra spesa occorrente al funzionamento della Scuola;

4) determinare l'ammontare del contributo che, a norma dell'art. 608, dà diritto alla partecipazione, nel Comitato, di tre rappresentanti per ciascun Ente o privato che concorra alle spese di funzionamento della Scuola;

5) approvare il bilancio interno della Scuola.

Detto Comitato può autorizzare il proprio presidente a provvedere direttamente, in casi determinati ed entro determinati limiti, a spese non ricorrenti.

Il direttore della Scuola dà esecuzione alle deliberazioni del Comitato, conformi al bilancio interno ed alle norme amministrative contenute nella legislazione universitaria.

Art. 610. — Le entrate della Scuola sono costituite dalle tasse, soprattasse e contributi scolastici e dai contributi erogati eventualmente dallo Stato, dall'Università, da Enti e da privati.

Art. 611. — Il corso degli studi per il conseguimento del diploma di assistente sociale ha la durata di tre anni.

Art. 612. — Gli insegnamenti teorici (eventualmente integrati da esercitazioni) sono i seguenti:

GRUPPO *A*: *Insegnamenti di base*:

Biologia e fisiologia umana, biennale;

Psicologia (ps. generale, differenziale, clinica; ps. della età evolutiva; ps. sociale; ps. applicata), triennale;

Psicopatologia e igiene mentale, triennale;

Patologia, igiene e medicina preventiva in campo somatico, triennale;
Elementi di sociologia e antropologia culturale, biennale;
Elementi di diritto pubblico e privato, biennale;
Elementi di economia politica e di storia politica-economico-sociale, triennale.

GRUPPO *B*: *Insegnamenti professionali*:
Introduzione al servizio sociale, annuale;
Servizio sociale individuale, triennale;
Servizio sociale di gruppo e di comunità, biennale;
Amministrazione dei « Servizi sociali », annuale;
Metodologia della ricerca applicata al servizio sociale, triennale;
Etica generale e professionale, biennale.

I tirocini professionali, consistenti in esperienze concrete di servizio sociale, vengono effettuati, nei singoli anni di corso, presso Enti ed Istituzioni adatti, sotto la guida di « Supervisori ».

Art. 613. — Gli esami sono di profitto e di diploma. Gli esami di profitto hanno luogo in due sessioni: la prima dopo la chiusura annuale dei corsi, la seconda prima dell'inizio del nuovo anno.

Per essere ammesso agli esami annuali di profitto, lo studente deve aver frequentato assiduamente le lezioni ed avere effettuato le esercitazioni ed i tirocini professionali prescritti, ottenendone una valutazione positiva.

Per essere ammesso all'esame di diploma, lo studente, oltre ad avere adempiuto a tutti gli obblighi di frequenza ed esami dei vari anni e ad avere effettuato le esercitazioni e i tirocini professionali prescritti, deve presentare una dissertazione scritta in materia di servizio sociale, nonchè una relazione riassuntiva sui tirocini professionali di Servizio sociale effettuati nell'intero triennio.

L'esame di diploma consiste nella discussione della tesi o della relazione.

Art. 614. — Il direttore della Scuola, in conformità alle deliberazioni del Consiglio della Scuola, provvede alla tempestiva pubblicazione di un manifesto-programma annuale in cui sono specificati:

a) la distribuzione degli insegnamenti teorici nei vari anni di corso, con l'indicazione dei relativi docenti e monitori;

b) i tirocini professionali che verranno svolti nel corso dell'anno accademico con l'indicazione degli Enti di tirocinio;

c) le sessioni, le modalità e le condizioni degli esami di profitto e di diploma;

d) le tasse, le soprattasse e i contributi generali e speciali dovuti dagli allievi;

e) il numero minimo e massimo delle iscrizioni e le modalità di ammissione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1966

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *maggio* 1966
Atti del Governo, registro n. 203, *foglio n.* 94. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 maggio 1966, n. **340.**

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Costantino Vescovo e Confessore, in San Costantino Calabro (Catanzaro).

N. 340. Decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Costantino Vescovo e Confessore, in San Costantino Calabro (Catanzaro).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *maggio* 1966
Atti del Governo, registro n. 203, *foglio n.* 63. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 maggio 1966, n. **341.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, nel comune di Ragusa.

N. 341. Decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Ragusa in data 31 ottobre 1965, integrato con dichiarazione del 14 dicembre successivo, relativo alla erezione della Parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, in contrada Palazzello del comune di Ragusa.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *maggio* 1966
Atti del Governo, registro n. 203, *foglio n.* 61. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 maggio 1966, n. **342.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia del SS.mo Cuore di Gesù, nel comune di Barga (Lucca).

N. 342. Decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Pisa in data 25 giugno 1965, relativo alla erezione della Parrocchia del SS.mo Cuore di Gesù, nella zona Piangrande del comune di Barga (Lucca).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *maggio* 1966
Atti del Governo, registro n. 203, *foglio n.* 62. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 1966.

Composizione della Giunta giurisdizionale amministrativa della Valle d'Aosta per il biennio 1966-1967.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti l'art. 1 del decreto legislativo 15 novembre 1946, n. 367, e l'art. 3 della legge 1° marzo 1949, n. 76, relativi alla istituzione della Giunta giurisdizionale amministrativa della Valle d'Aosta;

Visti i propri decreti: 10 febbraio 1964 (registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 1964, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 373) con il quale è stato provveduto alla nomina dei componenti della predetta Giunta per il biennio 1964-1965; 4 aprile 1964 (registrato alla Corte dei conti il 23 maggio, registro n. 2 Presidenza, foglio

n. 349) e 17 settembre 1964 (registrato alla Corte dei conti il 2 ottobre 1964, registro n. 5 Presidenza, foglio n. 25), con i quali è stata modificata la composizione della Giunta medesima a seguito di designazioni sostitutive effettuate rispettivamente dal prefetto di Torino e dal Consiglio della Regione autonoma della Valle d'Aosta;

Considerato che — essendo scaduto il periodo di carica — occorre rinnovare la nomina dei componenti il Collegio su citato per il biennio 1966-1967;

Viste le designazioni fatte dagli organi competenti;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

La Giunta giurisdizionale amministrativa della Valle d'Aosta, di cui al decreto legislativo 15 novembre 1946, n. 367, modificato dalla legge 1° marzo 1949, n. 76, è composta per il biennio 1966-1967 come segue:

Presidente:

Il Presidente del Tribunale di Aosta;

Membri effettivi:

Mineo dott. Giuseppe, direttore di sezione della prefettura di Torino, designato dal prefetto di Torino:

Berruti dott. Mario, intendente di finanza di Aosta;

Ollietti notaio Germano e Bordet geom. Pietro, designati dal Consiglio regionale della Valle d'Aosta;

Membri supplenti:

Cuzzola dott. Domenico, magistrato di Tribunale, designato dal Presidente del Tribunale di Aosta;

Cannata dott. Francesco, direttore di sezione della prefettura di Torino, designato dal prefetto di Torino;

Aprile dott. Michele, vice intendente di finanza, designato dall'intendente di finanza di Aosta;

Tubere avv. Alberto e Cattelino avv. Vincenzo, designati dal Consiglio regionale della Valle d'Aosta.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 30 maggio 1966

SARAGAT

MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° giugno 1966
Registro n. 1, foglio n. 323

(4886)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 maggio 1966.

Scioglimento del Consiglio comunale di Fiorenzuola d'Arda (Piacenza) e nomina del commissario straordinario.

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

In base ai risultati delle elezioni del 22 novembre 1964, i trenta seggi che la legge assegna al Consiglio comunale di Fiorenzuola d'Arda (Piacenza) furono ripartiti fra i vari gruppi di diversa ispirazione politica e singolarmente privi di una decisiva consistenza numerica.

In tale situazione a fatica potè pervenirsi — dopo oltre quattro mesi dalla consultazione elettorale e, precisamente, il 31 marzo 1965 — all'elezione del sindaco e della Giunta che risultarono espressi da una coalizione minoritaria, composta di quattordici elementi.

L'Amministrazione neoeletta riuscì a funzionare non senza difficoltà sino al mese di agosto dello stesso anno allorchè la prolungata e persistente carenza del Consiglio comunale in ordine al fondamentale adempimento del bilancio preventivo per il 1965 rese necessario l'invio di un commissario ad hoc.

Successivamente si accentuarono le divergenze fra le varie correnti aggravando la già precaria situazione, che, alfine, sfociò nella presa d'atto delle dimissioni di due assessori, avvenuta il 15 novembre 1965.

Poi rinunziarono alla carica anche il sindaco e gli altri assessori ed il Consiglio comunale provvide a prendere atto delle dimissioni di costoro, nell'adunanza del 23 dicembre 1965.

Dopo di che tale organo si è dimostrato incapace di far luogo alla sostituzione del sindaco e degli assessori dimissionari.

Sta di fatto che ben tre riunioni del Consiglio comunale, all'uopo indette per i giorni 11, 15 e 19 gennaio 1966, sono andate deserte per mancanza del prescritto numero legale di presenti.

Il prefetto allora, con decreto del 28 gennaio 1966 fatto notificare a tutti i consiglieri, dispose due successive convocazioni del Consiglio predetto per l'elezione del sindaco e della Giunta, con l'avvertenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale che, qualora le relative adunanze fossero riuscite infruttuose, si sarebbe fatto luogo ai provvedimenti di rigore previsti dalla legge.

Peraltro, nemmeno tale estremo intervento otteneva esito positivo in quanto entrambe le adunanze consiliari, indette per il 5 ed il 12 febbraio 1966, risultarono deserte.

Pertanto, il prefetto, ritenendo acquisita la prova dell'incapacità del Consiglio comunale di provvedere al primario adempimento della rinnovazione degli organi di amministrazione, ha proposto lo scioglimento del Consiglio stesso, a norma del citato art. 323, disponendo nel contempo, la sospensione di esso e la nomina di un commissario per la provvisoria gestione del Comune, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Atteso che il predetto Consiglio, malgrado il formale richiamo del prefetto, ha persistito nel violare un preciso ed essenziale obbligo prescritto dalla legge — qual'è quello relativo all'elezione del sindaco e della Giunta — e che la conseguente paralisi funzionale che travaglia l'organo consiliare costituisce grave pregiudizio per gli interessi dell'ente, si ravvisa la necessità di far luogo al provvedimento proposto al fine di ovviare, in modo risolutivo a tale antigiuridica situazione.

In tali sensi, si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 23 marzo 1966.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del Consiglio comunale di Fiorenzuola d'Arda ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune, nella persona del direttore di sezione dott. Napoleone Bruni.

Roma, addì 18 maggio 1966

Il Ministro: TAVIANI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado il formale richiamo del prefetto, il Consiglio comunale di Fiorenzuola d'Arda (Piacenza) non ha provveduto ad eleggere il sindaco e la Giunta municipale negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'Amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della predetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 23 marzo 1966;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Fiorenzuola d'Arda è sciolto.

Art. 2.

Il direttore di sezione, dott. Napoleone Bruni, è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 20 maggio 1966

SARAGAT

TAVIANI

(4808)

DECRETO MINISTERIALE 21 aprile 1966.

Sostituzione di un membro della Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Agrigento.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 14 del contratto collettivo 31 luglio 1938 per il regolamento di previdenza per gli impiegati dell'industria;

Visto il proprio decreto in data 12 luglio 1948, con il quale fu provveduto alla ricostituzione della Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Agrigento;

Vista la nota n. 41910 del 10 dicembre 1965, con la quale l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Agrigento comunica che la locale Unione degli industriali ha designato a proprio rappresentante il rag. Giuseppe Licata in sostituzione del dott. Cosimo Pulvirenti, trasferito ad altra sede;

Decreta:

Il rag. Giuseppe Licata è chiamato a far parte della Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Agrigento, in sostituzione del dott. Cosimo Pulvirenti.

Roma, addì 21 aprile 1966

Il Ministro: Bosco

(4531)

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1966.

Attribuzione del periodo medio di occupazione ai fini degli assegni familiari per la carovana facchini di Bagnolo Po (Rovigo).

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, relativo alla determinazione dei periodi di occupazione media mensile per particolari categorie di lavoratori;

Visto l'accordo stipulato con l'intervento delle Organizzazioni sindacali interessate;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari il periodo medio di occupazione mensile per la carovana facchini di Bagnolo Po (Rovigo) è determinato come segue, con decorrenza dall'anno 1964:

periodo medio mensile: 20 giornate limitatamente al periodo dal 15 luglio al 15 ottobre di ogni anno.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 maggio 1966

p. *Il Ministro*: DI NARDO

(4576)

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1966.

Attribuzione di periodi medi di occupazione e del salario medio giornaliero ai fini degli assegni familiari per particolari organismi cooperativi.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, relativo alla determinazione dei periodi di occupazione media mensile e del salario medio per particolari categorie di lavoratori;

Visti gli accordi stipulati con l'intervento delle Organizzazioni sindacali interessate;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari i periodi medi di occupazione mensile, il salario medio giornaliero e la loro decorrenza per gli organismi cooperativi di seguito riportati sono determinati come segue:

Catanzaro:

Compagnia mototrasporti « Trasporti veloci » - Nicastro:

periodo di occupazione media mensile: 20 giornate;

salario medio giornaliero: L. 1380;

decorrenza: 1° novembre 1963.

Forlì:

Gruppo autotrasporti di Bellaria:

periodo di occupazione media mensile: 18 giornate;

salario medio giornaliero: L. 1300;

decorrenza: 1° ottobre 1964.

Carovana piccoli autotrasportatori di Gambettola:

periodo di occupazione media mensile: 20 giornate;

salario medio giornaliero: L. 1200;

decorrenza: 1° gennaio 1965.

Taranto:

Carovana mista ippo-autotrasportatori « S. Francesco » di Grottaglie:

periodo di occupazione media mensile: 24 giornate;

decorrenza: 1° settembre 1962;

salario medio giornaliero: L. 750 dal 1° settembre 1962 al 31 ottobre 1964;

salario medio giornaliero: L. 1200 dal 1° novembre 1964.

Carovana mista ippo-autotrasportatori « San Giovanni Battista » di Sava:

periodo di occupazione media mensile: 24 giornate;

decorrenza: 1° settembre 1962;

salario medio giornaliero: L. 700 dal 1° settembre 1962 al 31 ottobre 1964;

salario medio giornaliero: L. 1200 dal 1° novembre 1964.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 maggio 1966

p. *Il Ministro*: DI NARDO

(4571)

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1966.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica degli impianti di distribuzione dell'energia elettrica della impresa della Società per azioni « Montecatini » Società generale per l'industria mineraria e chimica, con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, relativa alla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, recante norme relative ai trasferimenti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, recante norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al Governo per la emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

Considerato che nei confronti dell'impresa della Società per azioni « Montecatini » Società generale per l'industria mineraria e chimica, con sede in Milano, largo Guido Donegani n. 1/2, è stata riconosciuta la sussistenza delle condizioni di esonero dal trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica ai sensi della lettera *a*) del n. 6) dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, con decreto ministeriale in data 4 gennaio 1964;

Considerato altresì che nei confronti dell'impresa suddetta non sussistono le condizioni di esonero dal trasferimento ai sensi del n. 8) dell'art. 4 della legge citata e dell'art. 5 della legge 27 giugno 1964, n. 452, avendo l'impresa prodotto e distribuito mediamente nel biennio 1959-60 più di 15 milioni di chilowattora per anno;

Accertato che nei complessi dei beni organizzati per l'esercizio delle attività elettriche dell'impresa anzidetta sono compresi impianti di distribuzione, per i quali occorre provvedere al trasferimento, a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342;

Accertato altresì che nei complessi suddetti sono compresi impianti necessari per il trasporto di energia elettrica alla Società Azienda Colori Nazionali Affini - A.C.N.A. - S.p.A., con sede in Milano, alla Rhodiatoce Italiana S.p.A., con sede in Milano, alla Cokitalia S.p.A., con sede in Milano, alla Cokapuania S.p.A., con sede in Milano, alla Società per l'esercizio dell'Istituto Sperimentale dei Metalli Leggeri I.S.M.L. - S.p.A., con sede in Milano, alla Monteponi-Montevecchio S.p.A., con sede in Milano, alla Lavorazione leghe leggere S.p.A., con sede in Milano, ed alla S.p.A. Vetrocoke, con sede in Venezia-Porto Marghera;

Considerato che la Società per azioni « Montecatini » Società generale per l'industria mineraria e chimica risulta consociata alle Società predette ai sensi della lettera *a*) del n. 6) dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e dell'art. 4 della legge 27 giugno 1964, n. 452;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, sono trasferiti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica gli impianti di distribuzione dell'energia elettrica dell'impresa della Società per azioni « Montecatini » Società generale per l'industria mineraria e chimica, con sede in Milano, largo Guido Donegani n. 1/2, nonchè i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente agli impianti stessi.

Il trasferimento non comprende gli impianti non esclusivamente destinati alla distribuzione dell'energia elettrica nonchè gli impianti necessari per il trasporto dell'energia elettrica nell'ambito della consociazione con le Società Azienda Colori Nazionali Affini A.C.N.A. S.p.A., con sede in Milano, Rhodiatoce Italiana S.p.A., con sede in Milano, Cokitalia S.p.A., con sede in Milano, Cokapuania S.p.A., con sede in Milano, Società per l'esercizio dell'Istituto Sperimentale dei Metalli Leggeri - I.S.M.L. - S.p.A., con sede in Milano, Monteponi-Montevecchio S.p.A., con sede in Milano, Lavorazione leghe leggere S.p.A., con sede in Milano, e Vetrocoke S.p.A., con sede in Venezia-Porto Marghera.

Art. 2.

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del prefetto di Milano con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rap-

presentanti della Società che effettuano la consegna stessa entro sessanta giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con l'intervento dell'intendente di finanza di Milano o di un funzionario dell'Intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti gli impianti di cui al precedente art. 1 ed i relativi rapporti giuridici.

L'intendente di finanza o il funzionario da lui delegato può richiedere l'intervento della forza pubblica, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Il verbale di consegna è valido agli effetti della trascrizione dei beni e dei rapporti giuridici relativi nei pubblici registri immobiliari.

Nel caso in cui nel giorno fissato per la consegna i legali rappresentanti della Società non si presentino per effettuarla, il rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica chiede al presidente del Tribunale competente per territorio la nomina di un curatore, nel cui contraddittorio è eseguita l'immissione nel possesso.

Art. 3.

Il rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica ha diritto di prendere visione di tutti i documenti attinenti agli impianti di distribuzione dell'energia elettrica ed ai relativi rapporti giuridici.

All'atto della consegna dei beni, i legali rappresentanti della Società debbono consegnare al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica tutti i documenti attinenti agli impianti di distribuzione dell'energia elettrica ed ai relativi rapporti giuridici, indicando specificatamente tutti i rapporti giuridici pendenti in sede giurisdizionale o contenziosa amministrativa o che comunque comportino adempimenti entro termini di decadenza o di prescrizione.

La Società è altresì tenuta a fornire all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica tutte le informazioni risultanti dalle scritture obbligatorie o facoltative per quanto concerne gli impianti di distribuzione dell'energia elettrica ed a rilasciare, a richiesta dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, estratti dei libri e delle scritture.

Art. 4.

L'indennizzo è determinato ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, ed è corrisposto ai sensi dell'art. 6 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643.

Art. 5.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 6.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 maggio 1966

Il Ministro: ANDREOTTI

(4568)

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1966.

Determinazione ai fini degli assegni familiari del valore delle prestazioni in natura corrisposte in provincia di Torino ai dipendenti da proprietari di fabbricati.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione degli elementi della retribuzione, da considerare ai fini del calcolo dei contributi per assegni familiari;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari, il valore delle prestazioni in natura corrisposte in provincia di Torino ai dipendenti da proprietari di fabbricati è determinato in L. 6000 mensili.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 maggio 1966

p. *Il Ministro*: DI NARDO

(4574)

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1966.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica degli impianti di distribuzione dell'energia elettrica della impresa della Società di fatto Cotonificio Vittorio Widemann, con sede in San Germano Chisone (Torino).

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, relativa alla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, recante norme relative ai trasferimenti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, recante norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al Governo per la emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

Considerato che nei confronti dell'impresa della Società di fatto Cotonificio Vittorio Widemann, con sede in San Germano Chisone (Torino), via Vittorio Veneto n. 3, è stata riconosciuta la sussistenza delle condizioni di esonero dal trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica ai sensi della lettera *a*) del n. 6) dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, con provvedimento ministeriale n. 689461 di protocollo, in data 24 aprile 1964;

Considerato altresì che nei confronti dell'impresa suddetta non sussistono le condizioni di esonero dal trasferimento ai sensi del n. 8) dell'art. 4 della legge citata e dell'art. 5 della legge 27 giugno 1964, n. 452, avendo l'impresa distribuito energia acquistata da terzi e per essere l'acquisto non dovuto a motivi occasionali e non ricorrenti;

Accertato che nei complessi dei beni organizzati per l'esercizio delle attività elettriche dell'impresa anzidetta sono compresi impianti di distribuzione, per i quali occorre provvedere al trasferimento, a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, sono trasferiti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica gli impianti di distribuzione dell'energia elettrica dell'impresa della Società di fatto Cotonificio Vittorio Widemann, con sede in San Germano Chisone (Torino), via Vittorio Veneto n. 3, nonchè i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente agli impianti stessi.

Il trasferimento non comprende gli impianti non esclusivamente destinati alla distribuzione dell'energia elettrica.

Art. 2.

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del prefetto di Torino con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti della Impresa che effettuano la consegna stessa entro sessanta giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con l'intervento dell'intendente di finanza di Torino o di un funzionario dell'Intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti gli impianti di cui al precedente art. 1 ed i relativi rapporti giuridici.

L'intendente di finanza o il funzionario da lui delegato può richiedere l'intervento della forza pubblica, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Il verbale di consegna è valido agli effetti della trascrizione dei beni e dei rapporti giuridici relativi nei pubblici registri immobiliari.

Nel caso in cui nel giorno fissato per la consegna i legali rappresentanti dell'impresa non si presentino per effettuarla, il rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica chiede al presidente del Tribunale competente per territorio la nomina di un curatore, nel cui contradditorio è eseguita l'immissione nel possesso.

Art. 3.

Il rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica ha diritto di prendere visione di tutti i documenti attinenti agli impianti di distribuzione dell'energia elettrica ed ai relativi rapporti giuridici.

All'atto della consegna dei beni, i legali rappresentanti dell'impresa debbono consegnare al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica tutti i documenti attinenti agli impianti di distribuzione dell'energia elettrica ed ai relativi rapporti giuridici, indicando specificatamente tutti i rapporti giuridici pendenti in sede giurisdizionale o contenziosa amministrativa o che comunque comportino adempimenti entro termini di decadenza o di prescrizione.

L'impresa è altresì tenuta a fornire all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica tutte le informazioni risultanti dalle scritture obbligatorie o facoltative per quanto concerne gli impianti di distribuzione dell'energia elettrica ed a rilasciare, a richiesta dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, estratti dei libri e delle scritture.

Art. 4.

L'indennizzo è determinato ai sensi dell'art. 3 del per effettuarla, il rappresentante dell'Ente Nazionale decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, ed è corrisposto ai sensi dell'art. 6 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643.

Art. 5.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 6.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 maggio 1966

Il Ministro: ANDREOTTI

(4567)

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1966.

Integrazione del Comitato regionale per la programmazione economica della Campania.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO

Visto il decreto ministeriale 22 settembre 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 262 del 24 ottobre 1964, relativo alla nomina in ogni Regione, escluse quelle a statuto speciale, di un Comitato per la programmazione economica;

Visto il decreto ministeriale 7 aprile 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 14 aprile 1965, concernente l'integrazione dei Comitati regionali per la programmazione economica;

Visto il decreto ministeriale 13 aprile 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 26 aprile 1965, recante modifica alla lettera *C*) del primo comma dell'art. 2 del decreto ministeriale 22 settembre 1964;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 3 luglio 1965, relativo alla composizione del Comitato regionale per la programmazione economica della Campania;

Ritenuta la necessità di integrare il Comitato regionale per la programmazione economica della Campania con un rappresentante della categoria degli artigiani, nonchè con un rappresentante degli Enti provinciali del turismo;

Decreta:

Articolo unico

Sono chiamati a far parte del Comitato regionale per la programmazione economica della Campania i signori:

Lettieri prof. Luigi, rappresentante della categoria degli artigiani;

Amatucci avv. Ernesto, rappresentante degli Enti provinciali del turismo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 maggio 1966

Il Ministro: PIERACCINI

(4771)

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1966.

Nomina del presidente del Comitato regionale per la programmazione economica del Molise.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO

Visto il decreto ministeriale 7 aprile 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 14 aprile 1965, relativo alla composizione del Comitato regionale per la programmazione economica del Molise;

Vista la nota del 15 aprile 1966, con la quale il dottor Ciro De Martino rassegna le proprie dimissioni da presidente del Comitato regionale per la programmazione economica del Molise, facendo presente di essere nell'impossibilità, per ragioni professionali, di continuare ad assolvere agli impegni assunti nel Comitato medesimo;

Ritenuta la necessità di sostituire, nel Comitato regionale per la programmazione economica del Molise il dott. Ciro De Martino, dimissionario, con il professore Bruno Vecchiarelli;

Decreta:

Art. 1.

Il prof. Bruno Vecchiarelli è chiamato a far parte del Comitato regionale per la programmazione economica del Molise, quale esperto in sostituzione del dottor Ciro De Martino.

Art. 2.

Il prof. Bruno Vecchiarelli è nominato presidente del Comitato regionale per la programmazione economica del Molise.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 maggio 1966

Il Ministro: PIERACCINI

(4770)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla Cassa scolastica della Scuola media statale « T. Delfico » di Montesilvano (Pescara) ad accettare una donazione.

Con decreto del prefetto della provincia di Pescara n. 2350 Divisione S del 19 aprile 1966, la Cassa scolastica della Scuola media statale « T. Delfico » di Montesilvano (Pescara) è autorizzata ad accettare la donazione di L. 70.000 in buoni del Tesoro novenanli 5 % disposta dalla signora Emilia Delfico nata Brandimarte e dalla signora Maria Casamarte Bassino a favore della predetta Cassa scolastica per la istituzione, con il ricavato della rendita annuale, di un premio di studio al nome del « Marchese Luciano Delfico ».

(4509)

Autorizzazione alla Cassa scolastica della Scuola media statale « Teseo Tesei » di Livorno ad accettare una donazione.

Con decreto del prefetto della provincia di Livorno numero 2631/1/14/13, in data 23 aprile 1966, il preside della Scuola media statale « Teseo Tesei » di Livorno, in qualità di presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa scolastica è autorizzato ad accettare la donazione della somma di L. 1.000.000 disposta dal sig. Salvatore Ghezzani e dagli eredi del sig. Giuseppe Ghezzani perchè con la rendita di essa vengano costituite due borse di studio annuali di L. 25.000 ciascuna intitolate « *Premi di studio Giuseppe Ghezzani* ».

(4510)

Autorizzazione all'Istituto di studi superiori « G. Toniolo », di Milano, ad acquistare un terreno edificatorio

Con decreto del prefetto di Milano n. 17330 del 7 aprile 1966, l'Istituto di studi superiori « G. Toniolo », di Milano, è stato autorizzato ad acquistare mq. 3000 di terreno edificatorio, per il prezzo a corpo di L. 9.750.000, dai signori Antonio, Paolo, Anna Maria, Giuseppina e Franca Castiglioni.

Detto terreno, sito nel rione Beata Giuliana di Busto Arsizio, è destinato ad una costruzione per il Centro di calcolo scientifico elettronico a servizio della Facoltà di economia e commercio dell'Università Cattolica del « Sacro Cuore » di Milano.

(4589)

Autorizzazione al Politecnico di Milano ad accettare un lascito

Con decreto del prefetto di Milano in data 11 febbraio 1963, n. 10721, il Politecnico di Milano è stato autorizzato ad accettare il lascito disposto dal defunto comm. Giorgio Pirelli, consistente nella metà del 5 % dell'eredità relitta dal comm. Giorgio Pirelli, del valore attuale di L. 2 miliardi.

Il lascito sarà destinato ad incrementare il patrimonio della borsa di studio intitolata al sen. ing. Giovanni Battista Pirelli.

(4612)

Esito di ricorso

Con decreto presidenziale del 18 marzo 1966, registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 1966, registro n. 41 Pubblica istruzione, foglio n. 282, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 27 maggio 1963 dalla I.T.P. Maria Luisa Silveri contro la Commissione dei ricorsi costituita in provincia di Pescara, per l'annullamento della decisione del 10 novembre 1963 reiettiva del suo gravame gerarchico proposto avverso il mancato conferimento della nomina per l'insegnamento di applicazioni tecniche presso la scuola media di Caramanico, per l'anno scolastico 1963-64.

(4588)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sostituzione del commissario governativo del Consorzio di miglioramento fondiario « Bonifica paludi Pasquer », con sede in Celarda di Feltre (Belluno).

Con decreto ministeriale n. 6372 del 14 maggio 1966, a commissario governativo del Consorzio di miglioramento fondiario « Bonifica paludi Pasquer », con sede in Celarda di Feltre (Belluno), è nominato, dalla data del provvedimento, in sostituzione del rag. Leandro Finucci, dimissionario, il dott. Agostino Canova, con tutti i poteri di rappresentanza e di disposizione spettanti, secondo lo statuto, all'assemblea generale, agli organi amministrativi ed al presidente del Consorzio stesso.

(4417)

Ampliamento del perimetro del comprensorio di bonifica delle Valli Grandi Veronesi ed Ostigliesi

Con decreto ministeriale 4 maggio 1966, n. 3858, sono state accolte le opposizioni in data 12 agosto 1964 del Consorzio di miglioramento fondiario della Valpolicella e del bacino di Fumane dello stesso Consorzio avverso l'inclusione dei propri territori nel perimetro del comprensorio di bonifica delle Valli Grandi Veronesi ed Ostigliesi ed è stato disposto l'ampliamento del perimetro di detto comprensorio con l'aggregazione del territorio del bacino del medio Adige, della superficie di Ha 8.816.

(4414)

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica della Valle dell'Aso, con sede in Pedaso (Ascoli Piceno).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 10559 in data 16 maggio 1966, sono state approvate — alcune modifiche —, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, al testo dello statuto del Consorzio di bonifica della Valle dell'Aso, con sede in Pedaso (Ascoli Piceno), deliberato dal commissario straordinario in data 9 febbraio 1966.

(4415)

PREFETTURA DI GORIZIA

Riduzione di cognome nella forma italiana

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Vista la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Travisan Riccardo;

Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Constatato che l'avviso relativo alla predetta domanda è stato affisso per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Gradisca d'Isonzo e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del precitato regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926 concernente le istruzioni per l'esecuzione del regio decreto-legge anzidetto;

Decreta:

Al sig. Travisan Riccardo, nato a Cerconico, addì 5 aprile 1904, residente a Gradisca d'Isonzo, via Dante n. 14, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da « Travisan » in « Trevisani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana a tutti i componenti la famiglia del richiedente. così costituita:

1) Figar Angela in Trevisan, nata a San Martino di Quisca il 28 agosto 1921, moglie;

2) Trevisan Riccardo, nato a Aidussina il 9 giugno 1938, figlio;

3) Trevisan Anna Maria, nata a Gradisca d'Isonzo il 30 aprile 1941, figlia.

Gorizia, addì 20 maggio 1966

Il prefetto: PRINCIVALLE

(4673)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per esami e per titoli a tre posti di geofisico in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste.

IL PRESIDENTE DELL'OSSERVATORIO GEOFISICO SPERIMENTALE DI TRIESTE

Veduti gli articoli 4, 5, 6 e 7 del regolamento organico approvato con decreto ministeriale dell'11 luglio 1960;

Veduto il decreto interministeriale del 18 giugno 1963, recante modifiche al regolamento organico;

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Veduta la delibera n. 217.1.2 del Consiglio di amministrazione dell'Osservatorio geofisico sperimentale in data 8 dicembre 1965;

Dispone:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami e per titoli a tre posti di geofisico in prova nel ruolo della carriera del personale direttivo dell'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso di cui al presente bando i concorrenti devono essere in possesso del diploma di laurea in fisica o matematica e fisica o matematica o geologia o ingegneria.

Art. 3.

Per partecipare al concorso gli aspiranti devono aver compiuto alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°, ferme le elevazioni consentite dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo in servizio nell'Amministrazione statale e del personale civile collocato nei ruoli aggiunti, già ruoli speciali transitori in servizio nell'Amministrazione statale.

Non potranno essere ammessi al concorso gli impiegati dello Stato che nell'ultimo triennio abbiano riportato un giudizio complessivo inferiore a « buono »;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reintegrati come civili.

Art. 4.

Presentazione delle domande di ammissione

Le domande di ammissione al predetto concorso indirizzate all'Osservatorio geofisico, viale Romolo Gessi, 4, Trieste, redatte su carta da bollo da L. 400 e firmate dagli aspiranti, dovranno essere presentate o fatte pervenire alla direzione dell'Osservatorio entro il termine perentorio di sessanta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) nome e cognome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data e il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite di età previsto nel precedente articolo dovranno indicare ai fini dell'ammissione al presente concorso i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del predetto limite);

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali e le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio di cui sono in possesso;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione o di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda, dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate all'Osservatorio dopo il termine sopraindicato anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine stesso.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dalla direzione dell'Osservatorio.

Non possono partecipare al concorso a norma dell'art. 2, comma quinto del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione nè possono parteciparvi a norma dell'art. 128, comma secondo, del citato testo unico coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), dello stesso decreto legislativo per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Alle domande dovranno essere allegati tutti i titoli che i concorrenti ritengano utili agli effetti del concorso.

Qualora essi siano impiegati di ruolo o dei ruoli aggiunti nell'Amministrazione dello Stato dovranno produrre copia integrale dello stato di servizio con la indicazione del giudizio complessivo loro attribuito nei rapporti informativi dell'ultimo triennio.

I concorrenti che siano impiegati non di ruolo o operai nelle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre un certificato, da rilasciarsi dalla Amministrazione da cui dipendono, dal quale risultino inizio, durata e qualità di servizio.

Art. 5

Possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. I requisiti che diano titoli di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domade, possono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 10.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato dal presidente dell'Osservatorio.

Art. 6.

Programma d'esame

Gli esami comprendono una prova scritta, una prova pratica ed un colloquio.

a) La prova scritta, della durata di sei ore, consiste nella esposizione e svolgimento critico di uno degli argomenti compresi nel programma del colloquio.

b) La prova pratica consiste nella preparazione ed esecuzione di una o più esperienze di fisica, a scelta della Commissione, aventi per oggetto o la riproduzione di un fenomeno, o la verifica di una legge, o la misura di una grandezza fisica.

c) Il colloquio verte sugli argomenti del sottoindicato programma. E' in facoltà della Commissione esaminatrice, saggiare, mediate opportune domande, la cultura del candidato, sia in rapporto agli studi compiuti negli Istituti d'istruzione superiore, sia in rapporto agli argomenti che egli eventualmente abbia fatto oggetto dei suoi speciali studi.

PROGRAMMA DEL COLLOQUIO

Misura delle grandezze fisiche.

Movimenti: uniforme, uniformemente vario e armonico. Movimento di un corpo rigido. Composizione dei movimenti.

Principi della meccanica: forza e massa - Impulso e quantità di moto - Equilibrio delle forze e delle coppie - Gravità - Gravitazione - Pendolo semplice e composto - Cenni sulla teoria del giroscopio.

Lavoro ed energia - Principio dei lavori virtuali - Resistenze passive.

Forze molecolari nei solidi. Elasticità - Vibrazioni elastiche e loro propagazione. Urto tra sfere elastiche. Natura e velocità delle onde sismiche. Principio e teoria dei sismografi.

Statistica dei liquidi e degli aeriformi - Leggi dello stato gassoso - Azione molecolare dei fluidi - Teoria cinetica dei gas - Fondamenti sul moto dei fluidi, e sul moto dei solidi immersi nei fluidi.

Stato termico - Determinazione delle temperature - Dilatazione termica dei solidi (isotropi e anisotropi), liquidi e gas - Equazione caratteristica dei gas - Termometro a gas.

Calorimetria, calori specifici e calori atomici - Calori specifici dei gas.

Propagazione del calore. Conduttività termica interna ed esterna. Leggi dell'irraggiamento - Impianti di riscaldamento.

Fusione e solidificazione - Comportamento delle leghe - Soluzione - Crioidrati - Vaporizzazione - Liquefazione dei gas - Lo stato critico - Densità dei vapori - Igrometria.

Calore ed energia. Il principio della conservazione della energia - Trasformazioni e loro rappresentazione; linee isometriche e politropiche - Principio di Carnot - Clausius. Scala assoluta delle temperature - Entropia - Energia libera ed energia vincolata - Il principio di Nernst - Fondamenti sui principali motori termici e sul relativo ciclo di funzionamento - Macchine frigorifere - Impianti di refrigerazione - Fondamenti di termodinamica nell'atmosfera.

Propagazione del suono - Caratteri dei suoni semplici e complessi - Scale musicali - Principio di Doppler - Interferenza del suono, onde stazionarie - Risonanza; risuonatori - Energia sonora e sua misura; riflessione, rifrazione e assorbimento della energia sonora - Sorgenti sonore - Analisi e sintesi dei suoni - Riproduzione dei suoni.

Sorgenti luminose - Grandezze fotometriche e loro determinazione - Fondamenti di tecnica della illuminazione - Riflessione della luce; specchi piani e curvi. Rifrazione e riflessione totale - Diottro - Sistemi diottrici - Lenti - Aberrazioni e loro correzione - Sistemi di lenti - Strumenti ottici.

Spettroscopia: Varie specie di spettri - Serie spettrali - Radiazioni infrarosse e ultraviolette; loro produzione e proprietà - Emissione e assorbimento delle radiazioni - Ripartizione della energia raggiante nello spettro - Velocità della luce - Interferenza della luce - Determinazione delle lunghezze d'onda. Applicazioni alla meteorologia - Principio di Huyghens - Principali fenomeni di diffrazione. Reticolo e diffrazione. Spettroscopi interferenziali - Polarizzazione della luce per riflessione e rifrazione - Cristalli birifrangenti - Doppia rifrazione accidentale - Luce polarizzata ellitticamente - Polarizzazione rotatoria - Polarimetria.

I fondamenti dell'elettricità - Campo elettrico - Potenziale elettrico capacità e condensatori. Energia elettrostatica - Macchine elettrostatiche - Piezoelettricità. Elettrometri - Elettricità atmosferica.

Campo magnetico - Proprietà magnetiche dei corpi - Magnetismo terrestre; Cenni sulle misure magnetiche - Variazioni del campo magnetico terrestre.

Propagazionee della elettricità nei gas - Ionizzazione - Raggi catodici - Elettroni - Raggi positivi - Raggi X. Spettro dei raggi X; Reticoli spaziali - Emissione termoionica - Effetto fotoelettrico - Nozioni sui quanti di luce - Idee moderne sulla costituzione della materia - Gli isotopi - Radioattività. Trasformazioni radioattive. Famiglie radioattive - Radiazioni penetranti.

Effetto Volta. Corrente continua e leggi relative - Termoelettricità - Elettrolisi, pile e accumulatori.

Elettromagnetismo - Fenomeni galvano-magnetici e termomagnetici. Nozioni sui fenomeni elettromagnetici ed elettroottici.

Induzione elettromagnetica - Autoinduzione - Correnti alternate - Nozioni sui generatori di corrente e motori elettrici. Trasformatori, convertitrici e raddrizzatori.

Oscillazioni elettriche - Onde elettromagnetiche, loro produzione, propagazione e rilevazione.

Metodi e strumenti per la misura delle grandezze elettriche Unità elettriche - Sistemi assoluti e sistema pratico.

Art. 7.

Per lo svolgimento delle prove scritte e orali si osserveranno le norme degli articoli 6 e 376 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè le relative norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica del 3 maggio 1957, n. 686.

Le date in cui si svolgeranno le prove scritte del concorso saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove scritte e quelle orali del concorso avranno luogo in Trieste.

Ai candidati sarà inoltre data comunicazione in tempo utile del giorno, dell'ora e dei locali in cui tanto le prove scritte quanto quelle orali saranno tenute.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Per sostenere le prove scritte e quelle orali i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo da lire 400 con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da un'Amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 8.

Alle prove orali dei concorsi saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e pratiche e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale i candidati dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e pratiche e dal punto ottenuto in quella orale e nella valutazione dei titoli.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva; quella dei vincitori, con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Sia la graduatoria di merito che quella dei vincitori saranno approvate con decreto del presidente dell'Osservatorio geofisico sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Art. 9.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal Consiglio di amministrazione dell'Osservatorio.

Art. 10.

Documenti da presentare in seguito a richiesta dell'Osservatorio per ottenere la precedenza o la preferenza in ordine all'inclusione nella graduatoria dei vincitori.

I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie generali di merito e che possano far valere titoli validi ai fini della elevazione del limite massimo di età o ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, devono far pervenire allo Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste entro il termine perentorio di giorni 30, che decorre dal giorno successivo a quello del ricevimento della apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di questi titoli, redatti nella forma di seguito indicata:

1) ex combattenti, prigionieri ed assimilati:

a) coloro che hanno partecipao alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno su carta da bollo da L. 400 la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-45 e della lotta di liberazione (partigiani combattenti) i militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche ponendosi a disposizione di un comando militare nazionale, i prigionieri delle Nazioni Unite, i cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o del Corpo di appartenenza, su carta da bollo da L. 400 le dichiarazioni integrative e le notificazioni previste dalla circolare n. 5000 in data 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito; n. 27200/Om. in data 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina; n. 202860/Od. in data 8 luglio 1948, dello Stato Maggiore dell'Aeronautica;

c) i reduci della deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione su carta da bollo da L. 400 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i candidati alto-atesini o residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo o di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale, hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni da esse organizzate e abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, del terrorismo e di sevizie, presenteranno una dichiarazione rilasciata dalle autorità competenti;

2) mutilati ed invalidi:

a) i mutilati ed invalidi in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, ed in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici, nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, nonchè i mutilati ed invalidi alto-atesini o residenti anteriormente al 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo o di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna di cui all'art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera;

b) i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, e gli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermità incontrata in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*);

c) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria o la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948.

Gli invalidi che rivestano la qualifica di ex combattenti dovranno presentare oltre ai documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) del punto 2) del precedente articolo, la dichiarazione integrativa o la notificazione di prigionia;

3) orfani:

a) gli orfani dei caduti della guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-45 o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207 e in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma della legge 10 marzo 1955, n. 96, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra;

b) gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno produrre il medesimo documento richiesto dalla precedente lettera a);

c) gli orfani dei caduti per servizio presenteranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

4) figli di mutilati ed invalidi:

a) i figli di mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

b) i figli di mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre friuscono di pensione;

c) i figli dei mutilati ed invalidi per fatti di guerra e i figli degli inabili a proficuo lavoro o in seguito a lesioni od infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico, dovranno presentare il medesimo documento indicato nella precedente lettera a);

5) madri, vedove non rimaritate e sorelle di caduti;

le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle lettere a), b) e c) della voce orfani dovranno esibire un certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

6) profughi:

a) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta da bollo da L. 400 dal prefetto della Provincia in cui risiedono, e se non abbiano residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

b) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dei territori esteri nonche quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazióne rilasciata dal prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo da L. 400 in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

c) i connazionali rimpatriati dall'Egitto che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un attestato rilasciato dalle autorità consolari su carta da bollo da L. 400;

d) i connazionali rimpatriati dalla Tunisia e Tangeri che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 della citata legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un attestato rilasciato su carta da bollo da L. 400 dal Ministero degli affari esteri;

7) decorati, feriti di guerra e promossi per merito di guerra:

i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra o gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione.

8) perseguitati politici e razziali:

coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 400 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dalle competenti comunità israelitica;

9 coniugati:

i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta da bollo da lire 400 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza. I capi di famiglia numerosa dovranno fer risultare da detto documento che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi i figli caduti in guerra. Lo stato di famiglia dovrà essere rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quello della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo;

10) i sottufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili dovranno produrre apposita attestazione su carta da bollo da L. 400 dell'autorità militare.

Gli assisteti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti volontari o incaricati sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare dovranno presentare il certificato del rettore della Università o del capo dell'Istituto d'istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente il periodo di appartenenza nei ruoli degli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'Università o l'Istituto di istruzione univeristaria per gli assistenti straordinari. per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione.
sitari2lhe3, univer etaoinshrdlu,shrdlu etaoinshrdluetaoishrdluaoi

Gli insegnanti di ruolo o non di ruolo degli Istituti di istruzione artistica, incaricati o supplenti e gli assistenti delle Accademie di belle arti dovranno presentare i relativi certificati didattici (su carta da bollo da L. 400) dai quali dovrà risultare con precisione per ciascun anno scolastico, la data (giorno e mese) dell'inizio o della cessazione dal servizio, la materia o le materie d'insegnamento o la qualifica riportata.

Art. 11.
Pubblicazione delle graduatorie

Le graduatorie di merito e quella dei vincitori del concorso saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 12.
Documenti di rito

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria generale di merito o dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire all'Osservatorio geofisico sperimentale, v.le R. Gessi, 4, Trieste, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

1) titolo di studio:

diploma originale del titolo di studio di cui al precedente art. 2, oppure copia autentica di esso, rilasciata dal notaio su carta da bollo da L. 400.

L'autenticazione della copia del diploma del titolo di studio può essere anche fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato rimesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un cancelliere o da un segretario comunale. Qualora il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare, su carta da bollo da L. 400, il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato. In caso di distruzione o smarrimento del diploma, il candidato deve presentare il duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 99 del decreto legge 4 maggio 1955, n. 653;

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 400 rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine. Qualora per i cittadini nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri dello stato civile di un Comune italiano, potrà essere prodotto un certificato rilasciato dalle autorità consolari.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui al precedente art. 3 sull'elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti. Questi ultimi dovranno essere

prodotti per ogni singolo beneficio di cui il candidato intende avvalersi, nelle medesime forme indicate per i documenti elencati al precedente art. 11;

3) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dell'ufficiale di stato civile del Comune di origine. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non residenti nel territorio nazionale per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

4) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione nel caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che ai termini delle disposizioni vigenti impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

5) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

6) certificato medico su carta da bollo da L. 400 rilasciato da un medico militare o provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nello impiego al quale il concorso di riferisce. Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovanti gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 27 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un Istituto o laboratorio autorizzato. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato medico ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra od assimilati o per gli invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere ai sensi, rispettivamente dell'art. 3 della legge 4 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 21 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua inabilità o mutilazione non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti, e che sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione ha la facoltà di sottoporre alla visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito di cui al primo comma del presente articolo:

7) documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali (estratto del foglio matricolare per quelli della Marina militare) copia o estratto del foglio matricolare per sott'ufficiali e militari di truppa del Corpo equipaggi militari marittimi, in carta bollata da L. 400 per ogni foglio. Coloro che si trovino in congedo illimitato provvisorio o siano riformati in rassegna, dovranno produrre copia dell'estratto del foglio matricolare in carta da bollo come sopra.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva dovranno presentare un certificato di esito di leva in carta da bollo da L. 400 rilasciato dall'autorità competente.

I candidati che appartengono a classi non ancora chiamate alla leva, dovranno presentare il certificato d'iscrizione nelle liste di leva in carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i seguenti documenti purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestazione dell'autorità di pubblica sicurezza:

a) estratto dell'atto di nascita;
b) certificato di cittadinanza italiana;
c) certificato medico;
d) certificato del casellario giudiziale.

La suddetta Facoltà è concessa ai concorrenti che siano mutilati o invalidi di guerra ovvero orfani o vedove di guerra, nonchè ai concorrenti che appartengano a famiglia numerosa.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altra Amministrazione o ad Enti pubblici a qualsiasi titolo.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato dall'ufficio a norma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368.

I candidati impiegati statali di ruolo e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1 e 6 del presente articolo (titolo di studio e certificato medico) in tal caso sono tenuti a produrre i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del presente artivisto dall'art. 4 del presente bando, salvo che non l'abbiano già presentato per i fini ivi considerati.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sott'ufficiali, militari di truppa) e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, possono presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 6) oltre ad un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 400 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 13.

Nomina in prova

I vincitori del concorso conseguono la nomina in prova con la qualifica di geofisico.

La nomina dell'impiegato che per giustificato motivo assuma servizio con ritardo sul termine prefissogli, decorre agli effetti economici, dal giorno in cui prende servizio.

Colui che ha conseguito la nomina e non assuma servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla nomina.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Compiuto il periodo di prova con esito favorevole, il Consiglio di amministrazione delibera sulla nomina in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Consiglio di amministrazione dichiara la risoluzone del rapporto d'impiego mediante deliberazione motivata. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilià del trattamento relativo al periodo di prova.

Durante il periodo di prova, all'impiegato compete il trattamento economico corrispondente allo stipendio iniziale del coefficiente 271.

Il periodo di prova per l'impiegato nominato in ruolo è computato a tutti gli effetti come servizio di ruolo.

Ai vincitori del concorso, i quali abbiano in godimento uno stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 22 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Trieste, addì 8 dicembre 1965

Il presidente: C. MORELLI

Schema di domanda da redigere su carta da bollo da Lire 400

All'Osservatorio geofisico sperimentale - Viale Romolo Gessi n. 4. — TRIESTE

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . . (provincia di . . . .) il . . . . e residente in . . . . (provincia di . . . .) via . . . . n. . . . chiede di essere ammesso al concorso per esami e per titoli a tre posti di geofisico in prova nel ruolo della carriera del personale direttivo dell'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste, indetto con decreto dell'8 dicembre 1965.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (oppure non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo) . . . .

3) ha diritto all'aumento del limite d'età perchè (1) . . . .

4) non ha riportato condanne penali (oppure): ha riportato le seguenti condanne penali . . . . (da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale (2);

5) è in possesso del titolo di studio . . . .

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . .

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione nè è stato mai dichiarato decaduto da altro impiego statale;

8) è disposto in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede.

Data . . . .

Firma . . . .

(La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata a norma dell'art. 4 del presente bando).

Indirizzo presso il quale si desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni . . . .

---

(1) E' in possesso del requisito di coniugato (con o senza prole), o di combattente, o di reduce, o di profugo, o di invalido, ecc., che gli dà diritto all'elevazione del limite massimo di età (32 anni).

(2) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(3) Alla domanda vanno allegati tutti i titoli che l'interessato ritiene di presentare nel proprio interesse a norma dell'art. 4 del bando di concorso. L'omissione anche di una sola delle indicazioni richieste nella domanda può essere causa di esclusione dal concorso.

(1987)

MINISTERO DELLA DIFESA

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per il reclutamento di centodiciannove sottotenenti in servizio permanente effettivo del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 1° settembre 1965, registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 1965, registro n. 70 Difesa-Esercito, foglio n. 375, con il quale è stato indetto un concorso per il reclutamento di centodiciannove sottotenenti in servizio permanente del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio riservato agli ufficiali di complemento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Decreta

Art. 1.

La Commissione esaminatrice del concorso per il reclutamento di centodiciannove sottotenenti in servizio permanente del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, indetto con decreto ministeriale 1° settembre 1965, è costituita come appresso:

gen. di div. in s.p. Chillemi Michele, presidente;
col. f. in s.p. Delli Colli Mario, membro;
ten. col. g.(t) in s.p. Alloni Raimondo, membro;
ten. col. a. in s.p. Marra Renato, membro;
ten. col. f. in s.p. D'Alessio Bonaventura, membro;
col. f. in s.p. Mazzaccara di Celenza Angelo, membro supplente;
ten. col. g. in s.p. Bravin Vittorio, membro supplente;
cons. di 2ª classe Pitti dr. Giuseppe, segretario senza diritto a voto.

Art. 2.

Al presidente, ai membri, al segretario saranno attribuiti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Gli stessi compensi saranno attribuiti ai membri supplenti in caso di loro intervento in sostituzione di membri assenti.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e quindi pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 marzo 1966

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *aprile* 1966
Registro n. 23, *foglio n.* 215

(4496)

Nomina della Commissione esaminatrice del concorso a venticinque posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato - ruolo commissariato dell'Aeronautica militare.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale in data 3 agosto 1965, con il quale è stato indetto un concorso per titoli e per esami a venticinque posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato, ruolo commissariato, registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1965, registro n. 27 Difesa-Aeronautica, foglio n. 135;

Decreta:

Art. 1.

E' nominata la sottonotata Commissione esaminatrice del concorso a venticinque posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato, ruolo commissariato:

ten. gen. CC.rc. s.p.e. Santaniello Federico, presidente;
magg. gen. CC.rc. s.p.a.d. Padula Francesco, membro per gli esami di Amministrazione e contabilità generale dello Stato;
col. CC.rc. s.p.a.d. Pala Giorgio, membro per gli esami di diritto e legislazione aeronautica e di geografia economica;
D'Avanzo prof. Walter, membro per gli esami di diritto civile e commerciale;
Iuso prof. Raffaele, membro per gli esami di diritto amministrativo e costituzionale;
col. CC.rc. s.p.e. Pesce Gaetano Delfino, segretario e membro supplente.

Art. 2.

Alla Commissione esaminatrice del concorso a venticinque posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato - ruolo commissariato, sono aggregati i seguenti ufficiali, quali membri aggiunti particolarmente esperti della materia accanto a ciascuno di essi segnata:

col. CC.rc. s.p.e. Mayer Giuseppe, membro aggiunto per gli esami orali di economia politica e scienza delle finanze e di statistica;

col. CC.rc. s.p.a.d. Massa Ciro, membro aggiunto per gli esami orali facoltativi di lingua inglese e francese;

magg. CC.rc. s.p.e. Mussini Angelo, membro aggiunto per gli esami orali facoltativi di lingua tedesca;

cap. CC.ra. s.p.e. Carducci Armando, membro aggiunto per gli esami orali facoltativi di lingua spagnola.

A ciascuno dei componenti la suddetta Commissione saranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 marzo 1966

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *maggio* 1966
Registro n. 10 *Difesa-Aeronautica, foglio n.* 178

(4498)

Nomina della Commissione esaminatrice del concorso a cinquanta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico - ruolo assistenti tecnici.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 1965, con il quale è indetto un concorso per titoli e per esami a cinquanta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1966, registro n. 1 Difesa-Aeronautica, foglio n. 83;

Decreta:

Art. 1.

E' nominata la sottonotata Commissione esaminatrice del concorso a cinquanta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici:

ten. gen. GA.ri. s.p.e. Memma Nerio, presidente;

col. GA.ri. s.p.e. Angelini Ostilio, membro per gli esami di matematica e di cultura tecnico-professionale della specialità elettronici e della specialità elettricisti;

col. GA.rf. s.p.e. Landi Alessandro, membro per gli esami di fisica e di cultura tecnico-professionale della specialità geofisici;

ten. col. GA.ri. s.p.e. D'Escamard Ernesto, membro per gli esami di cultura militare aeronautica e di cultura tecnico-professionale della specialità edili;

ten. col. GA.rc. s.p.e. Capasso Carlo, membro per gli esami di chimica, storia, geografia e di cultura tecnico-professionale della specialità assistenti di laboratorio e della specialità fotografi;

ten. col. GA.ri. s.p.e. Macioce Ernesto, membro supplente;

cap. GA.rat C.p.l. Bartolotta Giuseppe, segretario e membro aggiunto per gli esami orali facoltativi di lingua inglese e francese.

Art. 2.

Alla Commissione esaminatrice del concorso a cinquanta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, sono aggregati i seguenti altri ufficiali, quali membri aggiunti particolarmente esperti della materia accanto a ciascuno di essi segnata:

col. GA.ri. s.p.e. Zizzi Giovanni, membro aggiunto per gli esami orali di cultura tecnico-professionale della specialità aeronautici e della specialità armamento;

ten. col. AA.rs s.p.e. Caputo Ferdinando, membro aggiunto per gli esami orali di cultura tecnico-professionale della specialità automobilisti;

ten. col. GA.rc. s.p.e. Marangoni Carlo, membro aggiunto per gli esami orali facoltativi di lingua tedesca;

cap. CC.ra. s.p.e. Carducci Armando, membro aggiunto per gli esami orali facoltativi di lingua spagnola.

A ciascuno dei componenti la suddetta Commissione saranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 marzo 1966

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *maggio* 1966
Registro n. 10 *Difesa-Aeronautica, foglio n.* 177

(4499)

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per il reclutamento di trenta sottotenenti in servizio permanente effettivo del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 1° settembre 1965, registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 1965, registro n. 70 Difesa-Esercito, foglio n. 375, con il quale è stato indetto un concorso per il reclutamento di trenta sottotenenti in servizio permanente del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio riservato ai sottufficiali in servizio permanente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Decreta

Art. 1.

La Commissione esaminatrice del concorso per il reclutamento di trenta sottotenenti in servizio permanente del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, indetto con decreto ministeriale 1° settembre 1965, è costituita come appresso:

gen. di div. in s.p. Ventura Emanuele, presidente;
col. f. in s.p. Milo Ermanno, membro;
Col. g.(t) in s.p. Venditti Ferdinando, membro;
ten. col. a. in s.p. Crescio Luigi, membro;
ten. col. a. in s.p. Ceppo Lorenzo, membro;
col. g. in s.p. Bruno Giovanni, membro supplente;
col. a. in s.p. Pellegrini Armando, membro supplente;
cons. 1ª classe Serrao dr. Severino, segretario senza diritto a voto.

Art. 2.

Al presidente, ai membri, al segretario saranno attribuiti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Gli stessi compensi saranno attribuiti ai membri supplenti in caso di loro intervento in sostituzione di membri assenti.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e quindi pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 marzo 1966

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *aprile* 1966
Registro n. 23, *foglio n.* 216.

(4497)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PERUGIA

Graduatoria del concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Perugia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2570 del 22 maggio 1965, con il quale è stato indetto il pubblico concorso, per titoli ed esami, al posto di ufficiale sanitario del comune di Umbertide;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso e la graduatoria di merito da essa formata, secondo l'ordine delle votazioni;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso di cui alle premesse:

1. Vito Mastrandrea . . . . punti 163,489 su 200

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Perugia e, per otto giorni consecutivi, agli albi di questo Ufficio, della Prefettura e del comune di Umbertide.

Perugia, addì 9 maggio 1966

Il medico provinciale: SIGGIA

(4386)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BOLOGNA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bologna

IL MEDICO PROVINCIALE

Considerato che con decreto n. 1039, prot. n. 4346 in data 4 maggio 1963, venne bandito pubblico concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bologna alla data del 30 novembre 1962;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto n. 1655, prot. n. 5418 in data 18 giugno 1965, integrato dal decreto n. 1696, prot. 8646 in data 17 settembre 1965, comprendenti la graduatoria delle concorrenti formulata dalla Commissione stessa;

Constatato che l'ostetrica Svampa Rolanda non ha raggiunto il punteggio prescritto dall'art. 14 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, per la dichiarazione di idoneità e pertanto è stata esclusa dalla graduatoria;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 12 del decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 854, nonchè gli articoli 23, sostituito dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

E' approvata la graduatoria delle concorrenti dichiarate idonee nel concorso indicato in premessa, così come è stata formulata dalla Commissione giudicatrice:

1. Baldini Virginia	punti 73,0609
2. Piretti Iolanda	» 69,8906
3. Ferrari Zora	» 67,8812
4. Benini Malvina	» 67,0453
5. Carra Anna	» 66,3031
6. Canossa Palmira	» 64,3312
7. Casadio Gaddoni Ornella, nata il 23 marzo 1921	» 61,6750
8. Sirri Benita, nata il 25 marzo 1939	» 61,6750
9. Coperchini Anna	» 61,5375
10. Costantini Maria Rachele	» 60,1641
11. Serra Anna Ester	» 59,5000
12. Olmeda Maria Luisa	» 59,3296
13. Tasini Evelina	» 58,4984
14. Bartolini Lucia	» 58,3671
15. Giovannini Natalina	» 57,8703
16. Monari Iole	» 57,6609
17. Marconi Lea	» 57,2875
18. Leonesi Anita	» 56,9484
19. Lanzoni Giuliana	» 54,9937
20. Stampini Romana	» 54,7172
21. Melli Santa	» 54,3125
22. Mazzocchi Maria Cleofe	» 53,4437
23. Nardini Olga	» 51,8125
24. Cenni Adele	» 50,9250
25. Mattioli Ivonne	» 50,0953
26. Barnabà Egidia	» 49,4500
27. Zarra Rosa	» 48,6875

Il presente decreto sarà pubblicato a norma di legge.

Bologna, addì 10 maggio 1966

Il medico provinciale: MARENZI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1819, prot. n. 4079, in data 10 maggio 1966, con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bologna alla data del 30 novembre 1962, bandito con decreto n. 1039, prot. n. 4346, in data 4 maggio 1963;
Esaminate le domande delle concorrenti per quanto concerne la indicazione delle sedi per le quali, secondo l'ordine di preferenza intesero concorrere;
Considerato che con decreto n. 1572 prot. n. 2290, in data 13 marzo 1965 è stata stralciata dal bando di concorso citato la condotta denominata « San Matteo della Decima » del comune di San Giovanni in Persiceto;
Visto l'art. 69 delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 12 del decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 854;
Visti gli articoli 23, sostituito dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

Le seguenti candidate sono dichiarate vincitrici del concorso citato in premessa per la sede a fianco di ciascuna di esse indicata:

1) Baldini Virginia: Pianoro, 2ª condotta - Rastignano;
2) Piretti Iolanda: Minerbio, condotta unica;
3) Ferrari Zora: Monte San Pietro, condotta consorziale di Montepastore.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi di legge.

Bologna, addì 12 maggio 1966

Il medico provinciale: MARENZI

(4442)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ROMA

Graduatoria generale del concorso ai posti di ufficiale sanitario nei comuni di Tivoli e Marino

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1488 in data 26 febbraio 1964, con il quale veniva bandito pubblico concorso, per titoli e per esami, ai posti di ufficiale sanitario dei comuni di Tivoli e Marino;
Visto il proprio decreto n. 9685 del 29 ottobre 1964, concernente la costituzione della Commissione giudicatrice di detto concorso;
Constatata la regolarità delle operazioni espletate dalla Commissione stessa;
Vista la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso di cui alle premesse:

Valentini Francesco . . . . . . punti 164,111

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nonchè per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dell'Ufficio del medico provinciale di Roma e di quello dei Comuni interessati.

Roma, addì 14 maggio 1966

Il medico provinciale: DEL VECCHIO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data odierna, pari numero, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso ai posti di ufficiale sanitario dei comuni di Tivoli e Marino;
Ritenuto che occorre provvedere alla nomina del concorrente dichiarato idoneo vincitore;
Visti gli articoli 34 e 37 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Valentini Francesco è dichiarato vincitore del posto di ufficiale sanitario del comune di Tivoli.
Il medesimo dovrà assumere servizio presso il Comune suddetto entro il termine di quindici giorni dalla data di partecipazione della nomina.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Roma e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dell'Ufficio del medico provinciale di Roma ed a quello del comune di Tivoli.

Roma, addì 14 maggio 1966

Il medico provinciale: DEL VECCHIO

(4518)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI RAVENNA

Graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ravenna

IL MEDICO PROVINCIALE

Vista la graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento delle condotte mediche vacanti nella provincia di Ravenna al 30 novembre 1964, bandito con decreto n. 1988 del 30 aprile 1965;

Riconosciuta la regolarità delle operazioni della predetta Commissione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento sui concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso di cui alle premesse:

1. Sarno Giorgio	punti	69,499	su 120
2. Gandolfi Luigi	»	68,401	»
3. Ricciardelli Giorgio	»	63,485	»
4. Brighi Gianni	»	60,763	»
5. Squarzina Sergio	»	59,074	»
6. Resta Marco	»	58,356	»
7. Turroni Federico	»	55,459	»
8. Boni Bruno	»	54,378	»
9. Morini Mario	»	52,810	»
10. Morellini Eugenio	»	50 —	»
11. Castellari Paolo	»	46,995	»
12. Gamberi Ivano	»	46,398	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Ravenna e sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Ravenna, addì 13 maggio 1966

Il medico provinciale: FIORENTINO

(4519)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PADOVA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Padova

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6684/8/5 del 15 ottobre 1965, con il quale è stata approvata la graduatoria relativa al concorso per posti di medico condotto vacanti nella provincia di Padova e bandito in data 1° giugno 1964;

Visto il proprio decreto n. 6685/8/5 del 15 ottobre 1965, con il quale sono stati nominati i vincitori del concorso predetto;

Preso atto della rinuncia alla nomina da parte del dott. Moro Gianfranco, a medico condotto del comune di San Giorgio in Bosco e della successiva rinuncia da parte dei candidati che precedono in graduatoria il dott. Giacometti Flavio e cioè i dottori Negrello Antonio, Ruffini Mario, Spanò Donato, Atanasio Salvatore, Gandolfi Luigi, Cattano Gaetano, Fassina Pietro, Cortella Guid'Antonio, Lupidi Gino;

Ritenuto di dover procedere all'assegnazione della sede predetta al nominato candidato tenendo conto delle preferenze espresse dallo stesso nella domanda di ammissione al concorso;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento a posti di sanitari adetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. Giacometti Flavio è dichiarato vincitore della condotta medica del comune di San Giorgio in Bosco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Padova e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura di Padova, dell'Ufficio del medico provinciale di Padova e del comune di San Giorgio in Bosco.

Padova, addì 4 maggio 1966

Il medico provinciale: LOVINO

(4595)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANZARO

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catanzaro.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 9423 del 20 novembre 1965, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catanzaro al 30 novembre 1963:

Visto il proprio decreto n. 9623 del 22 novembre 1965, con il quale venivano assegnate le sedi alle vincitrici del concorso suindicato;

Considerato che l'ostetrica Parise Dionisia vincitrice del posto di ostetrica condotta del comune di Gagliato ha rinunziato;

Considerato che le concorrenti appresso indicate, collocate in graduatoria dopo l'ostetrica Parise Dionisia regolarmente interpellate, hanno dichiarato di rinunziare alla nomina o non hanno fatto pervenire nei termini alcuna comunicazione di accettazione;

Considerato, inoltre, che l'ostetrica Guiglia Vittorina che segue in graduatoria, regolarmente interpellata, ha dichiarato di accettare la nomina a titolare della condotta ostetrica di Gagliato indicata dalla medesima nella domanda di partecipazione al concorso di che trattasi;

Visti gli articoli 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A modifica del proprio decreto n. 9623 del 22 novembre 1965, l'ostetrica Guiglia Vittorina è dichiarata vincitrice della condotta di Gagliato in sostituzione di Parise Dionisia rinunziataria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio e del comune di Gagliato.

Catanzaro, addì 16 maggio 1966

Il medico provinciale: GIUTTARI

(4455)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.